

Credito e tolleranza: i limiti del cosmopolitismo nella Livorno di età moderna

FRANCESCA TRIVELLATO
YALE UNIVERSITY

Domenica 25 maggio 2014, solo qualche giorno prima del convegno che è alla fonte di questo volume, in un piccolissimo e isolato borgo della Spagna settentrionale, Castrillo Matajudíos, si tenne un insolito referendum. Il quesito chiedeva se cambiare o meno il nome del villaggio, e più specificatamente se eliminare o meno la traccia di un passato antisemita e violento evocata dall'istigazione a uccidere gli ebrei contenuta nel toponimo *Matajudíos*. Con 29 sì, 19 no e 4 schede annullate, gli elettori optarono per un nome meno insidioso, che ricorda l'antico insediamento ebraico in termini più neutri, sostituendo l'incitamento a uccidere (*mata*) con un sostantivo dal suono simile ma dal significato assai diverso: *mota*, ovvero collina. Oggi il paesotto si chiama dunque Castrillo Mota de Judíos¹.

La consultazione elettorale in questo remoto borgo spagnolo si rivela far parte di un dibattito collettivo più generale avviato in Spagna e in Portogallo circa l'eredità contemporanea delle conversioni di massa della popolazione ebraica ordinate nell'ultimo decennio del XV secolo. Sulle pagine della stampa internazionale emergeva allora anche l'esistenza, sia in Spagna che in Messico, di altre località denominate dall'appellativo *Matamoros*, questo imbevuto della memoria della cosiddetta 'Riconquista' cristiana della penisola iberica. Tra queste località si conta anche un'importante città al confine tra Messico e Stati Uniti, tristemente nota alla cronaca per le violenze legate dalla criminalità organizzata e all'emigrazione

¹ *Castrillo Matajudíos: Name-change helps village to forget its links with Spanish persecution*, «The Independent», 26 maggio 2014. <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/castrillo-matajudios-namechange-helps-village-to-forget-its-links-with-spanish-persecution-9436193.html>.

clandestina. In questo caso, le condizioni politiche non sembrano essere propizie per una messa in causa del retaggio xenofobo del toponimo. Nel frattempo, tra 2013 e 2014, i parlamenti portoghese e spagnolo hanno varato nuovi provvedimenti legislativi che rilassano le normative vigenti in materia di naturalizzazione allo scopo di conferire la cittadinanza ai discendenti degli ebrei sefarditi espulsi alla fine del Quattrocento. Le nuove disposizioni in materia in Portogallo hanno eliminato il requisito di residenza nel paese e di conoscenza della lingua ufficiale, ma richiedono che i candidati presentino certificati di nascita dei loro antenati, attestati di appartenenza a una comunità ebraica sefardita e uno studio genealogico redatto da specialisti. La procedura di verifica conferisce particolare importanza alla credibilità dei documenti genealogici, il che nella pratica significa spesso la legittimazione postuma delle informazioni raccolte quattro o cinque secoli fa dell'Inquisizione. Inutile sottolineare il tragico paradosso attraverso il quale il concetto di discendenza di sangue usato dall'apparato repressivo inquisitoriale per perseguire quanti venivano sospettati di 'cripto-giudaismo' torna oggi utile per conferire diritti di piena cittadinanza ai discendenti di quanti furono espulsi, se non uccisi, sulla base di quello stesso concetto di discendenza di sangue. Semmai va notato come nel corso dei dibattiti che accompagnarono questa iniziativa legislativa non siano mancati riferimenti espliciti ai presunti benefici economici che la normativa proposta a favore dei discendenti sefarditi avrebbe comportato in tempi di recessione economica e di crescenti flussi d'immigrazione dai paesi magrebini e dall'Africa sub-sahariana².

Sebbene avulsi dal contesto livornese, questi aneddoti ci ricordano un punto forse scontato ma imprescindibile per avviare una riflessione sul cosmopolitismo della Livorno granducale, ovvero il fatto che le violenze, le contraddizioni e le aspirazioni del passato non solo continuano a influenzare il mondo in cui viviamo, ma condizionano anche il nostro modo di scrivere la storia, e tanto più la storia del Mediterraneo. La parola 'cosmopolitismo' è carica di valori letterali e simbolici, e racchiude in sé più di altre appunto le violenze, le contraddizioni e le aspirazioni del passato e del presente. Basti ricordare che l'ampia gamma di significati assunti da questo termine dal Settecento in poi si dipanano tra due estremi: da un lato, il cosmopolitismo di Kant, foriero di pace internazionale; dall'altro, il cosmopolitismo come accusa di slealtà verso la patria nel periodo di consolidamento degli stati-nazione e del totalitarismo del primo Novecento (di cosmopolitismo furono tacchiate molte delle vittime delle purghe staliniane e delle persecuzioni nazi-fasciste).

² Il testo della legge portoghese 43/2013 del 3 luglio 2013 è consultabile online: <http://dre.tretas.org/dre/310234/>. Tra i molti commenti, si veda quello sulla situazione spagnola pubblicato sul sito della BBC: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/03/130307_espana_judios_invitan_lf.

1. Cosmopolitismo, conflitti, mediazioni

Negli studi storici dedicati all'età moderna mi pare si possa ravvisare un uso sempre più frequente del termine 'cosmopolitismo', specie con riferimento alle città portuali nelle quali gruppi sociali di diversa provenienza geografica e diversa estrazione religiosa venivano in contatto gli uni con gli altri spinti da nuove opportunità economiche. Si tratta spesso di un uso disinvolto, animato dal desiderio di rimettere in discussione immagini ossificate della società di antico regime come statica e segmentata, quali ci sono state tramandate, da un lato, dalla scuola delle *Annales* e, dall'altro, dalle teorie sociologiche della modernizzazione. In questo senso, possiamo leggere i riferimenti a un passato cosmopolita come importanti contributi agli sforzi collettivi delle ultime due generazioni di modernisti, tesi a cogliere piuttosto la dinamicità di queste società pre-industriali, nelle quali gli scambi commerciali misero continuamente in discussione gerarchie sociali e confini identitari. La medesima lodevole tendenza, tuttavia, ha annacquato la nozione di 'cosmopolitismo', rendendola sfuggente al punto da divenire essa stessa parte involontaria delle strumentalizzazioni del passato.

La storia di Livorno, forse più di quella di ogni altra città italiana, è emblematica della tendenza a usare questo termine per evocare il connubio di tolleranza religiosa e fioritura commerciale nel Mediterraneo di età moderna. Non a caso Wikipedia definisce Livorno come «città cosmopolita per eccellenza»³. È una fama che il porto toscano in gran parte si merita, specie quando si confrontino le condizioni di vita delle sue minoranze con quelle di altre realtà della penisola durante l'età della Controriforma. Ma nell'accostare il termine «cosmopolitismo» a quelli di «conflitti» e «mediazioni», il titolo di questo volume ci mette giustamente in allerta, richiamando l'attenzione sulla mancanza di automatismi nelle forme di coesistenza tra gruppi e «nazioni» dalle culture e dagli interessi più disparati. I contributi qui raccolti, nel loro insieme e per gli scavi precisi che ciascuno di essi propone, aiutano dunque a riorientare l'oggetto di studio ponendo al centro del dibattito i conflitti e i processi di mediazione innescati dall'incontro tra nuove forze istituzionali, interessi economici talora divergenti e gruppi sociali di varia estrazione.

Uno degli aspetti più stimolanti che l'impostazione di questo progetto storiografico ci propone consiste pertanto nel superare ogni trito antagonismo volto ad affermare o negare la natura 'cosmopolita' della società livornese in periodo moderno, spingendoci invece a scavare nuovamente nelle realtà per le quali si è scomodato il termine, questa volta a partire da ipotesi verificabili sulle fonti e aperte a una dimensione comparativa. Anche i miei spunti di ricerca nelle pagine che seguono vogliono essere una risposta a queste sollecitazioni.

³ http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Livorno.

2. Le Livornine, tra garanzie contrattuali e gerarchie collettive

Le Livornine rimangono il testo di riferimento per comprendere il cosmopolitismo livornese del periodo moderno ed è quindi da questo straordinario documento che dobbiamo ripartire. In esso ravvisiamo una tensione che permea tutte le forme di cosmopolitismo nella sfera economica delle società di antico regime, ovvero una tensione tra l'affermazione della certezza dei diritti di proprietà individuali di ogni mercante, da un lato, e le strutture corporative all'interno delle quali i singoli mercanti operavano nel contesto di riferimento, dall'altro. Il termine «nazione» è l'espressione più esplicita di queste strutture corporative, poiché ciascuna «nazione» aveva privilegi e limiti ben definiti. Ma a questo termine si affianca una terminologia che rinvia alla classificazione di gruppi e individui sulla base di categorie di appartenenza etnica e religiosa («Ebrei», «Mori», ecc.), dietro le quali si celano non solo precise definizioni legali (iscritte sia nel diritto canonico che nel diritto comune e locale), ma anche più vaghe eppure non meno importanti concezioni culturali. È sul coesistere di elementi contrattualistici ed elementi corporativi nell'organizzazione della società livornese di antico regime, e sulle valenze culturali attribuite a questo duplice modello, che occorre insistere per comprendere il rapporto tra logiche economiche e mutamenti culturali cui ci rimanda la nozione di cosmopolitismo.

Obiettivo principale delle Livornine del 1591 e 1593, come si sa, fu quello di favorire l'insediamento a Livorno di mercanti sefarditi e, in seconda battuta, di altri gruppi particolarmente attivi nei traffici mediterranei e coloniali, e dunque di facilitarne anche gli scambi con i «Cristiani». Il lessico e le disposizioni contenute nel testo sono improntati a un dualismo noi/voi tipico del rapporto gerarchico e corporativo tra sovrano e minoranze privilegiate in antico regime. I destinatari delle Livornine vengono così descritti come beneficiari di «privilegi, prerogative, immunità, et estensioni» emanati dal principe, sebbene le specificità di queste prerogative fossero il risultato di un processo di negoziazione che ebbe come protagonista il «Maggiore di Gabriello hebreo» nominato nella prima versione del 1591 (art. 8)⁴.

Fin dall'apertura, le Livornine segnalano una tensione tra lo status di «Mercanti» e l'appartenenza di ciascun mercante a una «Nazione» – nazioni che, a loro volta, vengono caratterizzate da una pluralità di termini, ciascuno dei quali oggi rimanderebbe a molteplici criteri di classificazione: «Levantini, Ponentini, Spagnoli, Portoghesi, Greci, Tedeschi (e) Italiani, Ebrei, Turchi, Mori, Armeni, Persiani et altri». A questa varietà di gruppi se ne contrappone uno solo: i «Cristiani», talora anche detti «nostri Cristiani» (artt. XXVI/28, XXVIII/30, XXIX/31, XXXII/37, XXXIV/39). La dizione «Cristiani» oggi

⁴ Tutte le citazioni provengono dall'edizione delle Livornine in R. Toaff, *La nazione ebrea a Livorno e a Pisa (1591-1700)*, Firenze, Leo S. Olschki, 1990, pp. 419-433.

ci appare inappropriata al periodo post-tridentino, e in effetti la storia della nazione inglese di Livorno, più di ogni altra, ne rivelerà presto tutta l'ambiguità. Ma se era certo preferibile, se non imperativo, per il Granducato adottare una terminologia che non desse per vinta la divisione confessionale della cristianità, il termine «Cristiani» evidentemente evocava associazioni mentali ben precise in un ambito mediterraneo nel quale, più che oltralpe, l'«infedele» era prima di tutto il non-cristiano.

Lequiparazione dei mercanti ebrei e cristiani trova espressione più piena nell'articolo che esenta gli ebrei dall'obbligo di portare segno distintivo (obbligo sancito dal Concilio Lateranense IV del 1215) e consente loro di acquistare beni immobili ed esercitare qualsiasi «arte e mercanzia» (art. XXIX/31). In realtà, il fatto stesso che molti altri articoli fossero necessari a specificare i diritti e i doveri dei mercanti ebrei è prova del fatto che, nonostante le concessioni fatte loro, essi non potessero venire considerati alla stregua dei «nostri Mercanti Fiorentini e Pisani» (art. VI/6). Proprio questa impossibilità è all'origine delle Livornine, le cui prescrizioni pongono l'accento sull'uguaglianza contrattuale tra «Ebrei» e «Cristiani» nella sfera economica e, al tempo stesso, delineano le prerogative corporative di quella che diventerà la Nazione Ebraica e ne sanciscono i diritti in netto contrasto ad abusi e vessazioni cui altrove gli ebrei andavano regolarmente incontro. Le «lettere patenti» sono innanzitutto «salvacondotti» che garantiscono ai mercanti ebrei libertà di circolazione (art. I/1) e sicurezza delle loro persone e dei loro diritti di proprietà (art. XXXIX/44). Nel proibire agli ebrei l'esercizio dell'«arte della stracceria» (art. XXXI/33), le Livornine propongono anche il profilo socio-economico ideale dei futuri membri della comunità, i quali si immagina tendano «a mercanzia grossa, nuova et a qualsivoglia altra mercanzia, traffico, arte, et esercizio di qualsivoglia sorte». L'assicurazione che «li vostri schiavi non possino avere libertà» (art. XXVII/29), il permesso di «comprare in Pisa, e Livorno un campo di terra» (art. XXXVII/42) e di tenere in casa domestici e balie cristiane (art. XLII), così come la distinzione tra «Mercanti Levantini, o altri Viandanti» (art. XXXVIII/43), sono ulteriori spie del chiaro tentativo di far emergere una classe di ebrei agiati e radicati nel territorio, che si contrapponesse al ben più povero insediamento nel ghetto di Firenze.

Eppure, si dà per scontato che i mercanti ebrei non possano essere trattati come semplici mercanti. Il connubio di certezza e precarietà che caratterizzava le loro vite traspare in ben due articoli nei quali si ribadisce la promessa che, qualora questi privilegi fossero rescissi, i loro destinatari non solo avrebbero potuto contare su un preavviso quinquennale, ma non avrebbero dovuto temere alcun esproprio (artt. I/1, XXXVI/41). La memoria delle espulsioni medievali e quelle, più recenti, dalla penisola iberica evidentemente dettò l'aggiunta di questa protezione nella seconda versione, che scende nel dettaglio fino a garantire, in caso di disdetta dei privilegi, la libera uscita «di vostri libri ebraici, in altra lingua stampati» (art. I/1).

Nella versione del 1591 si era postulata un'analogia tra le prerogative di Maggiorino e «li consoli cristiani di Levante» (art. 8), ma nella redazione successiva

le prerogative giurisdizionali concesse ai Massari sono ben più ampie di quelle dei consoli europei nell'Impero Ottomano e anche di quelle delle altre comunità ebraiche della penisola o delle altre nazioni del porto toscano (art. XXV/26). Esse si confanno a un pluralismo legislativo e giurisdizionale tipico delle società di antico regime e qui particolarmente pronunciato, a partire dalla delega ai capi della comunità di vagliare i nuovi membri (secondo una procedura detta «ballottazione»), cui il granducato conferiva poi automaticamente lo status di sudditi toscani.

Oltre a sancire notevoli incentivi fiscali ed economici volti a incoraggiare l'insediamento ebraico (artt. IV/4, VII/7, VIII/9, IX/10, XL), le Livornine rivelano una particolare sollecitudine verso le istituzioni necessarie a favorire rapporti creditizi tra ebrei e cristiani. Per questo sanciscono che i libri commerciali degli ebrei, qualora tenuti in modo «conforme all'ordine de' libri degli altri Mercanti», avessero valore di prova giuridica analoga «a libri de' nostri Mercanti, e Artieri del nostro Dominio» (art. XXIII/24) e che le doti «delle vostre Donne» fossero soggette al medesimo trattamento di quelle dei «nostri Cristiani» in caso di reclami da parte di creditori (art. XIV/15). Il riferimento alle modalità secondo le quali risolvere dispute sui contratti di assicurazioni marittima «fra voi, e i nostri Cristiani» (art. XVI/17) dimostra la frequenza con cui tali contratti venivano siglati. Il documento prevede molti altri privilegi che rispecchiano esigenze specifiche alla condotta commerciale degli ebrei, tra cui l'autorizzazione a trafficare «sotto nome di Cristiano o altri» (art. VI/6), che in altre parole significa protezione dei diritti di proprietà di quegli ebrei livornesi attivi nei circuiti commerciali degli imperi spagnolo e portoghese. A dispetto della norma, testimoni ebrei e giuramento in stile ebraico venivano ammessi nel tribunale del Capitano, Auditore e Governatore di Livorno, dove si giudicavano in prima istanza tutte le cause tra ebrei e non-ebrei e in appello alcune di quelle tra ebrei (art. X/11).

Le Livornine, infine, esprimono una profonda consapevolezza delle forme di aggressione e discriminazione cui gli ebrei erano esposti nell'Europa cristiana dell'epoca. Per questo offrono rassicurazioni necessarie a garantire l'incolumità personale e il rispetto della legge e dei riti ebraici a quanti accogliessero l'invito a insediarsi a Livorno. L'esplicita condanna a pagare le spese processuali fatta a chiunque fosse trovato colpevole di aver ingiustamente calunniato un ebreo dimostra il timore che tali immotivate querele danneggiassero la reputazione e gli affari dei mercanti ebrei (art. XII/13). Lo stesso vale per la proibizione di imporre «aggravi, impediti, o sequestri» ai danni di falliti e debitori ebrei al di fuori dei termini sanciti dalle magistrature competenti (art. XIII/14), per l'ordine di giustificare la ragione di «sequestri, e staggine» imposte sulle proprietà e le mercanzie degli ebrei (art. XV/16) o per il divieto di «farvi alcuno insulto, oltraggio, o violenza» durante i vostri riti religiosi – divieto che si accompagnava alla proibizione di ogni proselitismo, in questo caso formulata in un'inopportuna equiparazione tra un proselitismo pressoché inesistente praticato dagli ebrei (art. XX/21) e l'evangelizza-

zione promossa da parte dei cristiani (art. XXVI/28). Nel ribadire il desiderio «che nessuna persona vi dia fastidio ne' molestia», le autorità toscane ordinavano che in tali casi, «sia tenuto il Padre per il figlio, et il Padrone per il garzone» (art. XLI) – una precisazione che implica una propensione alla violenza verso gli ebrei da parte dei giovani della città. Si noti qui che la menzione di «Turco, o Turca, Moro, o Mora», messa da parte dopo l'apertura del documento, ricompare con riferimento al divieto di rapporti sessuali tra ebrei e non-ebrei, delitto che poteva portare le aggravanti di «adulterio, stupro, incesto, [e] sodomia» (art. XI/12).

3. Un mercato del credito cosmopolita?

L'apparato normativo delle Livornine propone dunque una triangolazione tra certezza dei diritti individuali dei mercanti ebrei, delega di ampie autonomie giurisdizionali alla comunità ebraica e consapevolezza dell'esistenza di atteggiamenti particolarmente ostili verso gli ebrei, mentre ribadisce la necessità di mantenere una netta separazione tra ebrei, cristiani e quant'altri. Quale fu la ricaduta di questo quadro normativo e la concezione di cosmopolitismo che portava con sé sui rapporti creditizi che gli ebrei residenti a Livorno strinsero con mercanti non-ebrei? A tutt'oggi la domanda non trova risposta esauriente nella storiografia, ma ci spinge a formulare nuovi progetti di ricerca e nuove riflessioni in rapporto ai temi introdotti in apertura di questo intervento. La nozione di cosmopolitismo nella sfera dei commerci di età moderna sottintende una progressiva erosione dei pregiudizi di natura religiosa a favore di alleanze motivate da interessi strettamente economici; in altre parole, essa implica la nascita di un mercato del credito sempre più impersonale, nel quale l'appartenenza religiosa e comunitaria di creditori e debitori sarebbe passata in secondo piano rispetto alla solvibilità individuale. In che misura le Livornine innescarono questo processo?

Caratteristica principale del credito commerciale in età moderna era l'assenza di garanzie reali che esso richiedeva. Contratti riconosciuti dalle pratiche dei mercanti e dai tribunali competenti e la reputazione personale dei mercanti erano le uniche garanzie richieste dal credito commerciale tra privati. Per questo esso offre agli storici il filo rosso lungo il quale ricostruire le logiche del cosmopolitismo nei grandi centri di scambio dell'Europa moderna. I contratti notarili, le carte dei tribunali e la documentazione delle magistrature urbane o statali ci restituiscono l'immagine di una Livorno nella quale il credito scorreva facilmente tra individui i cui nomi suggeriscono l'appartenenza a gruppi diversi: sudditi del granducato, residenti di lungo termine, ma anche marinai, capitani, viaggiatori e altre figure di passaggio; toscani, veneziani, francesi, inglesi, fiamminghi, moscoviti, greci, armeni, ebrei e una miriade di altri ancora. Chiunque abbia i documenti o le pagine

dei numerosi studi sui commerci del porto toscano sa bene che i principali strumenti di credito commerciale che vi venivano negoziati – prestito a cambio marittimo, assicurazione e lettere di cambio – coinvolgevano molto spesso mercanti appartenenti a «nazioni» distinte, talora grazie all'intermediazione di sensali specializzati, ma spesso anche sulla base di rapporti personali diretti. Il commercio su commissione, a sua volta, legava gli uni agli altri mercanti di diverse comunità residenti in ogni angolo del Mediterraneo, dell'Atlantico e dell'Oceano Indiano.

Rimane tuttavia estremamente difficile ricostruire le forme di associazione strette da mercanti appartenenti a diversi gruppi e verificare i criteri sulla base dei quali essi stabilivano i tassi di interessi pagati dagli uni e dagli altri. Rimane dunque difficile comprendere se le logiche economiche si adattassero alla Livorno delle «nazioni», oppure se queste fossero influenzate solo dell'efficienza dei circuiti d'informazione e degli organi giudiziari, i quali, essendo ben più fragili di quelli odierni, non eliminavano i rischi del condurre transazioni con persone estranee al proprio gruppo di riferimento. Se un mercante poteva più facilmente appoggiarsi a parenti e correligionari, perché su di loro possedeva maggiori informazioni e spesso un maggior controllo, questa cerchia di soci e creditori non sempre era in grado di soddisfare le sue ambizioni imprenditoriali. D'altro canto, nell'affidarsi a mercanti cui non lo legava nessun rapporto di sangue o di appartenenza comunitaria o corporativa, egli rischiava di trovarsi privo dei mezzi per giudicare la loro affidabilità o di esercitare pressioni che assicurassero il rispetto degli obblighi pattuiti. Questo dilemma, che affliggeva ogni imprenditore dell'epoca, ci spiega perché non è possibile separare logiche economiche e logiche sociali nello studio del cosmopolitismo livornese.

A questa difficoltà di natura concettuale si aggiunge quella imposta dalle fonti archivistiche toscane, che rendono particolarmente arduo l'esame delle strategie aziendali dei mercanti, ebrei e non, attivi nel porto labronico. Rarissimi sono i libri di conto che potrebbero aiutarci a ricostruire il ventaglio di soci, dipendenti, creditori e fornitori e le tipologie di contratto stipulate da operatori di diverse «nazioni». Una rara collezione di lettere commerciali risalenti alla prima metà del Settecento ha permesso di appurare che i sefarditi livornesi adottavano spesso una strategia a cerchi concentrici, imperniata intorno alla ditta familiare, nella quale ogni socio condivideva una responsabilità illimitata, per allargarsi poi a una miriade di corrispondenti con i quali transazioni più o meno regolari avvenivano dietro pagamento di commissione e i quali includevano sia ebrei che non-ebrei⁵. Purtroppo non esistono documenti che possano darci uno spaccato complessivo dei

⁵ F. Trivellato, *The Familiarity of Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period*, New Haven, Yale University Press, 2009. Il volume è di prossima pubblicazione in italiano: *Il commercio interculturale. La diaspora sefardita, Livorno e i traffici globali in età moderna*, Roma, Viella, 2016.

modelli d'impresa adottati dai mercanti livornesi in un dato anno, né tanto meno delle forme di credito commerciale preferite dagli uni e dagli altri. Indagini più sistematiche richiederebbero lo spoglio delle carte del tribunale dell'Auditore e dei notai attivi a Livorno, attraverso le quali si potrebbero tabulare diverse tipologie contrattuali a seconda dei livelli di rischio che ciascuna implicava e il rispettivo grado di eterogeneità tra contraenti.

In questa sede vorrei menzionare un altro progetto, per ora in fase ancora embrionale, che si ispira a queste riflessioni e mira ad analizzare le caratteristiche di una specifica tipologia di azienda e in particolare i legami sociali tra investitori. Si tratta dell'analisi dei contratti di accomandita registrati nella corte della Mercanzia di Firenze tra 1445 e 1808, tra i quali si ritrova anche un numero ragguardevole di ditte livornesi. La scelta di questa fonte è dettata sia dall'importanza che l'accomandita riveste nei dibattiti storiografici sullo sviluppo del capitalismo commerciale, sia dalla disponibilità di una serie straordinariamente ricca e omogenea per gli standard dell'epoca. A partire dagli studi pionieristici di Max Weber a fine Ottocento, all'accomandita è stato attribuito un ruolo decisivo nell'allentare il nesso tra famiglia e impresa, poiché essa garantisce agli investitori esterni una responsabilità limitata all'ammontare del loro contributo al capitale. Riconosciuta dal Comune di Firenze come legittima forma contrattuale nel 1408, l'accomandita si diffuse lentamente in diversi settori economici (manifattura, commerci e finanza) e venne adottata da una pluralità di soggetti.

Sulla base di carotaggi condotti nei registri della Mercanzia, storici quali Maurice Carmona, Burr Litchfield e Paolo Malanima hanno utilizzato questi contratti per studiare la riconversione delle industrie toscane dal lanificio al setificio e la composizione sociale degli investitori. Nel soffermarsi su quest'ultimo punto, Carmona parlava di Firenze come di un esempio di «cosmopolitismo finanziario»⁶. In quel caso, il termine «cosmopolitismo» voleva sottolineare la diversa estrazione sociale dei contraenti e in particolare il contributo dell'aristocrazia terriera alla formazione del capitale commerciale nella Firenze del Cinque e Seicento. Oggi lo stesso termine «cosmopolitismo» evoca non tanto nozioni di ceto quanto una diversità intesa in termini di appartenenze religiose, entiche e linguistiche. Uno degli obiettivi del mio studio sull'intero arco della serie della Mercanzia è appunto rivolto alla verifica della funzione svolta dalle accomandite nel creare nuovi canali creditizi tra «Cristiani» e mercanti delle «nazioni» come definite nelle Livornine. Purtroppo in nessun caso

⁶ M. Carmona, *Aspects du capitalisme toscan aux XVI^e et XVII^e siècles: Les sociétés en commandite à Florence et à Lucques*, «Revue d'histoire moderne et contemporaine» 11 (1964), p. 84. Si vedano anche R. Burr Litchfield, *Les investissements commerciaux des patriciens florentins au XVIII^e siècle*, «Annales ESC» 24 (1969), pp. 685-721 e P. Malanima, *La decadenza di un'economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII*, Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 130-148.

siamo in grado di valutare quale percentuale di aziende fosse organizzata come ditta familiare, come accomandita o secondo altre forme associative. Con una media di una dozzina di nuovi contratti all'anno, le accomandite erano evidentemente un contratto di nicchia. Questo fatto di per sé impone grande cautela nel trarre conclusioni più generali sulle funzioni delle accomandite nel quadro delle strutture aziendali e del credito commerciale dell'epoca. Tuttavia, in assenza di altre fonti seriali, questi contratti offrono un importante termine di riferimento.

Un primo sondaggio sulle accomandite registrate tra 1632 e 1777 suggerisce che gli ebrei in Toscana fecero raramente ricorso a questi contratti, sebbene non vi fossero ostacoli legali a impedirlo. Troviamo che gli ebrei di origine italiana, nei casi in cui firmavano delle accomandite, lo facevano tra di loro e per avviare botteghe o piccole attività a Firenze, Pisa, Arezzo o Monte San Savino. A Livorno sono relativamente poche le accomandite sottoscritte da mercanti ebrei che operavano nel commercio internazionale; e in quei casi, si tratta per lo più di associazioni tra soci non legati tra loro da vincoli di parentela. Nel 1717 Giacobbe Ergas protesse il suo investimento di 20.000 pezze da otto reali nella compagnia con i suoi figli Samuel, David e Raffaele attraverso la stipulazione di un'accomandita. Era questa una scelta anomala e forse motivata dal fatto che Giacobbe aveva intravvisto una propensione alla litigiosità tra i suoi figli, i quali, in effetti, due anni dopo la sua morte, iniziarono una lunga e tormentata battaglia legale sulla divisione dell'eredità. Nel 1733 due fratelli e un nipote firmarono un contratto notarile, detto «compagnia di negozio in terzo», che aveva alcuni tratti dell'accomandita: ogni socio contribuiva a un terzo del capitale, in prevalenza proveniente dalle doti delle mogli; ognuno aveva diritto a una parte dei profitti e si assumeva la responsabilità per un terzo dei debiti della compagnia; ma la durata della «compagnia» fu fissata in vent'anni, ben più lunga di una normale accomandita. Va detto che la frequenza con cui gli ebrei in Toscana stipularono accomandite andò aumentando durante la seconda metà del Settecento e in particolare negli anni settanta del secolo. Forse possiamo ricondurre questo mutamento al fatto che proprio in quel periodo l'egemonia sefardita all'interno della Nazione Ebraica di Livorno cominciò a vacillare e nuove esigenze economiche spinsero alcune famiglie dell'aristocrazia sefardita a stringere alleanze con le nuove famiglie in arrivo da altre regioni italiane e dal Nord Africa. Sempre negli anni settanta del Settecento compaiono anche i soli tre contratti che ebbero degli ebrei per accomanditari e dei cristiani per accomandanti⁷.

Come interpretare il numero così esiguo di accomandite tra ebrei e non-ebrei quando la Nazione Ebraica contava il numero più elevato di mercanti in città e molti tra gli operatori più affermati? In teoria, sarebbe plausibile presumere che in una cittadina come Livorno, dove le informazioni circolavano facilmente e le transazioni si

⁷ Trivellato, *The Familiarity of Strangers*, cit., pp. 142-143, 328-329.

svolgevano in un numero ristretto di spazi pubblici, la condotta delle ditte ebraiche fosse sufficientemente nota anche a investitori non-ebrei da spingere questi ultimi a giudicare le possibilità di profitto sulla base di sole caratteristiche economiche. Ma si direbbe che, nella pratica, l'accomandita non scardinò le logiche sociali e culturali di quello che altrove ho chiamato il «cosmopolitismo corporativo» della società labronica⁸. Sebbene molto preliminari, queste prime ipotesi ci spingono ad approfondire i rapporti tra istituzioni, razionalità economica e atteggiamenti culturali alla luce delle considerazioni circa la tensione tra un modello contrattuale e un modello corporativo di organizzazione delle società di antico regime.

4. Livorno e oltre

In chiusura, mi preme sottolineare che per comprendere la relazione tra commerci e tolleranza nella Livorno di età moderna non possiamo limitarci a constatare che i circuiti del credito valicavano i confini della famiglia e delle «nazioni». Generazioni di storici hanno già dimostrato la fluidità delle gerarchie economiche, sociali e legali nelle società di antico regime. A questo punto occorre fare un passo in più e chiedersi quali modelli di rischio comportasse ciascuna tipologia contrattuale e dunque quali incentivi consentissero a mercanti e investitori di spingersi al di là dei confini delle loro famiglie e delle loro «nazioni». Il progetto sulle accomandite che ho qui abbozzato non è che un piccolo tassello in uno sforzo collettivo, di cui questo volume è espressione, teso a meglio comprendere la natura del cosmopolitismo livornese. Il regime di tolleranza architettato dalle Livornine spiega la presenza di un fitto tessuto creditizio tra ebrei e cristiani nelle carte dei tribunali della città e nelle corrispondenze aziendali, ma l'assenza di accomandite tra ebrei e cristiani impone una riflessione sulla capacità delle sole norme scritte a rendere i mercati sempre più impersonali. La nuova storia economica di stampo istituzionalista conferisce alle norme che assicuravano certezza ai diritti di proprietà individuali il potere di accelerare la transizione da una società tradizionale fondata sullo status a una società moderna incentrata sui contratti. Un primo sondaggio delle accomandite toscane mostra però che, anche dove la norma lo consentiva, le opportunità di profitto non ruppero del tutto con le tradizionali strutture sociali e culturali. Più in generale, si tratta di analizzare più a fondo i contesti sociali e le finalità per cui venivano utilizzate diverse tipologie contrattuali. Per tracciare i contorni del cosmopolitismo inteso come mercato del credito impersonale, insomma, poco conta segnalare la mera esistenza di rapporti creditizi liberamente contrattati

⁸ Trivellato, *The Familiarity of Strangers*.

tra mercanti ebrei e cristiani; per comprendere dove e come l'interesse economico subordinasse le appartenenze corporative, occorre documentare in modo più specifico quali forme contrattuali sostenessero gli investimenti congiunti di ebrei e cristiani e quali motivi spingessero invece questi mercanti a rivolgersi a parenti o correligionari. Così facendo potremmo acquisire una misura del rischio percepito dagli attori economici nel cooperare con gruppi sociali tra i quali non esistevano relazioni di parentela e, indirettamente, una misura della distanza e della vicinanza tra cristiani ed ebrei in una Livorno che, anche se avrebbe respinto l'epiteto di *matajudios*, non trattò mai i mercanti ebrei come mercanti tout court. A quel punto diventerebbe anche possibile avviare confronti più accurati con le forme di cosmopolitismo ravvisabili in altre città europee.

«Addomesticare» gli inquisitori, costruire la libertà. Lo stato mediceo e il Sant'Uffizio a Pisa e Livorno, 1591-1655

BRETT AUERBACH-LYNN
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

Quando la nave *San Domenico* approdò a Livorno l'11 agosto del 1639, i circa trenta passeggeri portoghesi imbarcati in gran segreto a Malaga furono subito incarcerati dal governatore della città. L'auditore granducale riferì alla corte a Firenze che queste famiglie «venute per habitare familiarmente lo stato di S.A.S.» erano state arrestate su istanza di Lorenzo Buonaccorsi, il padrone della nave, per tutelare l'indennità economica del capitano e di diversi membri dell'equipaggio che erano stati incarcerati dall'Inquisizione spagnola ad Alicante per aver favorito la fuga dei portoghesi¹. Ma non era una possibile lite civile ad impensierire maggiormente il governo toscano. Sfuggiti alle grinfie dell'Inquisizione spagnola, i portoghesi ora rischiavano di cadere in mano all'inquisitore di Pisa, precipitatosi a Livorno poco dopo l'arresto per verificare le voci sul caso. Proprio la minaccia dell'intervento inquisitoriale fornì ai ministri medicei gli argomenti necessari per convincere il Buonaccorsi e i portoghesi a trovare un accordo che restituisse la libertà a questi ultimi dopo una settimana di prigionia. Per il governo mediceo si trattava di un «bellissimo colpo»; ma il segretario granducale Antonio Simoni non poté che esprimere la sua perplessità sul caso: «non so come da detti SS.ri Buonaccorsi sieno stati fatti arrestare questi Portoghesi stante il privilegio concesso alla Nazio-

* Ringrazio Lucia Frattarelli Fischer per il suo gentile invito a partecipare al convegno e per la sua pazienza. Grazie anche a MC per l'aiuto e tutto il resto.

¹ ASF, *Mediceo del Principato* (d'ora in poi, MdP) 2149, f.n.n. (13 agosto 1639). Le date sono state rese tutte in stile romano.